



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 60**

Riunione del 10 Aprile 2019

**51.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**Sara RINALDI atleta**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente estensore

Con atto di deferimento pervenuto in data 12.03.2019 relativo al procedimento R.G. N. 28/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **SARA RINALDI:** *“per non aver risposto alla convocazione per la ripresa degli allenamenti del 18.8.2018, comunicata e disposta dal Sodalizio vincolante ASD Polisportiva Olginate e per non aver risposto alla richiesta di sottoposizione a visita di idoneità medico sportiva agonistica prevista per il 20.9.2018, comunicata il 14.9.2018: in violazione delle norme di cui alle pagine 3 e 4 della Guida Pratica stagione 2018/2019 (“Norme Tesseramento Atleti Italiani 2018-2019”); e degli artt. 21 e 30 RAT, art. 10 Statuto FIPAV, ed art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo.”*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’incolpata per l’udienza del 03 aprile 2019, poi rinviata al 10 aprile 2019 su istanza del difensore dell’incolpata, in ragione di concomitanti ed inderogabili impegni professionali dinanzi al Tribunale di Taranto.

All’udienza del 10 aprile 2019 comparivano il rappresentante della Procura Federale ed il difensore dell’incolpata Avv. F. Termini i quali, in assenza di questioni ed eccezioni preliminari, concludevano: quanto alla Procura per l’accertamento della responsabilità dell’incolpata con conseguente applicazione di idonea sanzione (4 mesi di sospensione); per la difesa con la richiesta di proscioglimento dell’atleta.



Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione e le conclusioni del rappresentante della Procura Federale;
- Preso atto delle deduzioni difensive e delle conclusioni offerte dall'incolpata;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inoltrato in data 10.10.2018 dal Sodalizio Pallavolo Olginate ASD, a mezzo del quale si segnalava la condotta antiregolamentare dell'atleta Sara Rinaldi, consistita nel mancato ottemperamento alla convocazione della ripresa degli allenamenti, fissata per il 18.08.2018, nonché all'invito di sottoporsi a visita medica, prevista per il 20.09.2018 e necessaria ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

La Procura, ricevuto detto esposto ed avviate le indagini preliminari, acquisiva agli atti, oltre alla documentazione fornita dal sodalizio esponente, la decisione con la quale la CTA – in data 20.10.2018 – aveva disposto il rigetto della richiesta di svincolo formulata dall'odierna incolpata nei confronti del sodalizio di appartenenza; all'esito di tali adempimenti istruttori, ritenendo sussistente la responsabilità dell'incolpata, la Procura Federale – previa comunicazione di conclusione delle indagini – formalizzava il deferimento dell'atleta Sara Rinaldi dinanzi all'intestato Tribunale.

In data 18.03.2019 perveniva memoria difensiva a firma dell'Avv. F. Termini, nella quale – reiterando le deduzioni svolte in analogo memoria trasmessa alla Procura Federale – si ribadiva la legittimità della condotta contestata all'atleta, stante la situazione di conflittualità in essere tra le parti e la pendenza della richiesta di svincolo.

All'udienza, inoltre, il difensore dell'incolpata richiamava il comunicato n. 7 del 26.03.2019 con il quale la Corte Federale di Appello – in accoglimento del gravame promosso da una tesserata – aveva accolto il reclamo ed annullato la decisione del Tribunale, ritenendo che il comportamento dell'atleta, sanzionata per non aver ottemperato alla convocazione per l'inizio dell'attività ed all'invito a sottoporsi a visita medica, dovesse ritenersi giustificato a cagione *"di rapporti tesi e non superabili, accertati e non contestati"*.



In ragione di tale precedente – ritenuto dalla difesa sostanzialmente analogo a quello in esame – la difesa dell’incolpata insisteva sulla richiesta di archiviazione, non sussistendo alcun illecito ascrivibile alla medesima.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle stesse deduzioni offerte dalla difesa, ritiene provata la responsabilità dell’atleta e la condotta della stessa pertanto meritevole di sanzione.

Risulta infatti provato dalla Procura ed esplicitamente ammesso dall’incolpata, che in costanza di vincolo quest’ultima abbia ricevuto sia la convocazione per la ripresa degli allenamenti in vista della stagione 2018-19, che l’invito a sottoporsi a visita medica, stante l’imminente scadenza della precedente certificazione.

Risulta altresì chiaro ed inequivoco che l’atleta abbia disatteso entrambe le comunicazioni, omettendo sia di presentarsi alla ripresa degli allenamenti, che di sottoporsi alla necessaria visita medica.

D’altra parte, le motivazioni addotte dall’atleta a giustificazione della propria condotta inadempiente non appaiono idonee a legittimare la mancata ottemperanza agli inviti, legittimi e finanche dovuti, inoltrati dal sodalizio di appartenenza.

Se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio, hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali.

Tra gli obblighi facenti carico all’atleta figurano senz’altro quelli cui l’incolpata è venuta meno, con ogni conseguenza sanzionatoria.

L’eventuale pendenza di un procedimento di svincolo coattivo, se da una parte presuppone necessariamente la sussistenza e la piena consapevolezza del vincolo, di certo non vale ad esonerare entrambe le parti dall’assolvimento dei rispettivi doveri, almeno fino a quando non intervenga una causa di estinzione del vincolo stesso.

La condotta ascritta all’incolpata deve essere pertanto valutata da questo Tribunale sulla base della situazione esistente all’atto della violazione, a nulla rilevando quanto successivamente accertato in altro procedimento.

Nel caso di specie, peraltro, la lettera di costituzione in mora ed il ricorso alla CTA risultano entrambi posti in essere dopo le convocazioni inoltrate dal sodalizio, come si evince dall’estratto della lettera riportato alla pag. 3 della memoria difensiva.



Il rigetto della richiesta di svincolo coattivo, peraltro passata in giudicato, tutt'al più vale a confermare che le condizioni per sottrarsi alla convocazione ed alla visita medica non sussistevano neanche a posteriori, non essendo stati accertati in concreto comportamenti a carico del sodalizio tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione del rapporto e da legittimare lo scioglimento del vincolo.

Quanto alla presunta analogia tra il caso in esame e quello oggetto del comunicato n. 7/2019 della Corte Federale di Appello, pur nella totale inconferenza del richiamo operato dalla difesa dell'incolpato, ritiene il Tribunale che tale analogia non sussista.

Nel precedente citato, la Corte ha fondato l'accoglimento del gravame sulla decisione della CTA territorialmente competente, intervenuta successivamente all'invio delle raccomandate di convocazione inoltrate dal sodalizio all'atleta; decisione nella quale veniva accertata la sussistenza di comportamenti vessatori e persecutori tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto; non a caso la Corte, nella parte motiva della propria decisione, assume che l'esposto presentato dal sodalizio nei confronti dell'atleta "è stato superato dalla decisione della CTA distaccata, che ha disposto lo scioglimento del vincolo sportivo".

A prescindere dalla condivisibilità su un piano teorico del principio adottato dalla Corte di Appello, la statuizione di questo Tribunale, oggetto di gravame e di riforma, era fondata essenzialmente sul fatto che nel citato precedente l'atleta era stata deferita per non aver ottemperato alle convocazioni di rito anche nella stagione 2017/18, oltre un anno prima dell'avvio del procedimento di svincolo.

Nel caso che ci occupa, comunque, il procedimento di svincolo coattivo introdotto dall'atleta dopo aver disatteso le convocazioni ricevute, ha avuto un esito diametralmente opposto, non risultando posti in essere da parte del sodalizio comportamenti idonei a far ritenere impossibile e/o intollerabile la prosecuzione del rapporto sportivo

Ne consegue pertanto che, anche laddove il Tribunale dovesse aderire alla chiave di lettura offerta dalla Corte di Appello, la responsabilità dell'incolpata risulterebbe comunque comprovata dal rigetto della richiesta di svincolo e dunque sanzionabile.



**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della sig.ra SARA RINALDI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (TRE).

Roma, 15 aprile 2019

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 aprile 2019